

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 325 - 19097 /2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - UNIONE DEI COMUNI "TERRE DAI MILLE COLORI" - COMUNE DI OSASIO - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Osasio:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 118 - 14531 del 23 marzo 1981, successivamente modificato con le seguenti Varianti:
 - Prima Variante normativa approvata con D.G.R. n. 103-10023 del 16 dicembre 1986;
 - Seconda Variante approvata con D.G.R. n. 111-36505 del 27 marzo 1990;
 - Terza Variante approvata con D.G.R. n. 91-26618 del 19 luglio 1993;
 - Quarta Variante approvata con D.G.R. n. 9-4673 del 3 dicembre 2001;
 - Variante Strutturale al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 13-3039 del 5 giugno 2006;
- una ulteriore Variante Strutturale al P.R.G.C., ai sensi della ex L.R. 1/2007, tra l'altro di adeguamento al PAI e alla normativa in materia di rischio sismico, approvata con D.C.C. n. 18 del 22 maggio 2015;
- ha approvato quattro Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 41/97;

- ha adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni *"Terre dai Mille Colori"* n. 20 del 14 novembre 2016, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente e trasmesso agli Enti interessati per pareri di competenza;
- nel corso dell'iter di approvazione della Variante è emersa la necessità di apportare alcune modifiche e ad attivare nuovamente la procedura di Verifica di assoggettamento alla VAS, pertanto con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni *"Terre dai Mille Colori"* n. 26 del 9 giugno 2017, è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i. e trasmesso in data 4 luglio 2017 con nota prot. 3468 alla Città Metropolitana, (pervenuto in data 06/07/2017, ns. prot. n. 82935), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP_024/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 538 abitanti al 1971; 568 abitanti al 1981; 593 abitanti al 1991, 737 abitanti al 2001 e 913 abitanti al 2011; si rileva un trend demografico in consistente incremento nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale di circa 458 ettari di pianura, con pendenze inferiori al 5%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di circa 415 *ha* appartenenti alla *Classe II^* (pari a circa il 90,5% della superficie comunale) e circa 1 *ha* è interessato da *"Aree boscate"*;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 11** della Città Metropolitana di Torino denominata **"CHIERESE - CARMAGNOLESE"** ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'**Ambito** di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 12 denominato **"Carmagnolese"** di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale *"... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."*;
- il PTC2 **non** individua il Comune quale *Ambito di diffusione urbana* ai sensi agli articoli 21 e 22 delle Norme di Attuazione;
- **non** risulta individuato, ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2 tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;
- **non** è individuato come *centro storico*;
- il PTC2 non individua nel Comune un polo logistico nè ambiti produttivi di livello 1 o 2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 138 di Virle e n. 147 di Oitana;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dai corsi d'acqua dei Torrenti Oitana e Lemina;
- tutela ambientale:

- il Comune ai sensi della D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058 di riclassificazione sismica del territorio regionale è individuato in **Zona 3**;

dato atto che il Comune di Osasio a far data dal 19 luglio 2014 ha costituito con i Comuni di Casalgrasso e Lombriasco, l'Unione dei Comuni denominata "*Terre dai Mille Colori*";

dato altresì atto, ai sensi dell'articolo 16 "*Funzioni trasferite*" dello Statuto dell'Unione, la *pianificazione urbanistica* dei singoli Comuni è individuata tra le *funzioni fondamentali* dell'Unione stessa e pertanto è ad essa demandata la gestione dei P.R.G. dei Comuni aderenti;

dato atto che il Comune di Osasio è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto, pertanto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Osasio a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "*Terre dai Mille Colori*", n. 26 del 9 giugno 2017 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Osasio, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone modifiche finalizzate a soddisfare alcune necessità, emerse sia dalla gestione del Piano che a seguito della pubblicazione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., adottata con D.C.U. n. 20 del 14/11/2016.

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 in merito alla "*parzialità*" della stessa.

Le modifiche apportate risultano compatibili con le condizioni di rischio idrogeologico, il Comune è adeguato al PAI ed alla zonizzazione sismica. Le variazioni risultano inoltre coerenti con il Piano di Zonizzazione Acustica e **non incrementano la capacità insediativa**.

La proposta di Variante attesta la compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "*Terre dai Mille Colori*" n. 26 del 9 giugno 2017 di adozione della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Osasio:

- **contiene** l'elencazione **completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; (cfr: comma 5, articolo 17, L.R. 56/77);

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

dato atto che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l'Unione dei Comuni "*Terre dai Mille Colori*" alla quale appartiene il

Comune di Osasio, ha trasmesso la documentazione ai soggetti con competenza ambientale (SCA), ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 19 agosto 2017;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il*

compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 01/08/2017, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Osasio, adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Terre dai Mille Colori" n. 26 del 9 giugno 2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. si fa presente quanto segue: << *gli elaborati, cartacei e/o informatizzati, costituenti la documentazione di Variante devono essere sottoscritti, ai sensi della vigente normativa in materia, oltre che dai professionisti estensori, dal Sindaco, dal Segretario Generale dell'Ente e dal Responsabile del Procedimento, riportando il riferimento della deliberazione di adozione; si invita pertanto a provvedere nella successiva fase approvativa della Variante*>>;

3. **di trasmettere** il presente Decreto all'Unione dei Comuni denominata "*Terre dai Mille Colori*" alla quale ha aderito il Comune di Osasio, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 08/08/2017

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)